



COMUNE DI PORCARI

PROVINCIA DI LUCCA

Prot. com. 18917

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE

N. 128 DEL 23-11-2011

Oggetto: Gestione delle situazioni d'inquinamento atmosferico a rischio di superamento dei valori limite per la salute umana. Limitazione del traffico mediante il sistema delle targhe alterne.

IL SINDACO

Vista la direttiva comunitaria 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE.

Visto il D.Lgs. 13.8.2010 n. 155 "Attuazione della direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", nel quale, oltre ad inserire la misurazione del PM_{2,5} individuando un valore obiettivo, viene riconfermato per il materiale particolato PM₁₀ il limite di 35 superamenti annui del valore limite giornaliero di 50 µg/m³, oltre il limite dei 40 µg/m³ come media annuale.

Vista la Legge Regionale n. 9 del 11.02.2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente" che tra l'altro istituzionalizza il Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente e i Piani di azione comunale (PAC).

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1025 del 6.12.2010 con la quale è stata effettuata la zonizzazione e la classificazione del territorio, ai sensi della L.R. n. 9/2010 secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 155/2010, e definita la struttura della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria.

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 22 del 17.1.2011 con la quale, ai sensi della L.R. 9/2010 art. 2, comma 2, lettera g, sono state definite le situazioni a rischio di inquinamento atmosferico e stabiliti i criteri per l'attivazione dei provvedimenti e modalità di gestione.

Considerato che la sopra citata deliberazione 22/2011 indica ai comuni una serie di interventi contingibili da valutare per la loro adozione al fine di ridurre i rischi di superamento della concentrazione media giornaliera del PM₁₀ specificando, comunque, che l'elenco suddetto non è da considerarsi esaustivo e che i comuni possono adottare, a completamento o in sostituzione degli interventi elencati, ulteriori interventi tenuto conto anche delle peculiarità territoriali.

Vista la recente Delibera della Giunta regionale n. 595 del 7.11.2011 con la quale, ai sensi della L.R. 9/2010 art. 2, comma 2, lettere f e g, sono state approvate le linee guida per l'elaborazione dei piani di azione comunale (PAC) e per gli indirizzi per il Coordinamento Provinciale.

Richiamati i seguenti atti e provvedimenti:

Delibera di G.C. n° 30 del 02/03/11 nella quale tra l'altro:

Si Approva integralmente il protocollo d'intesa del 3 febbraio 2011, tra la Provincia di Lucca e i Comuni della zona agglomerato Valdarno Pisano e Piana Lucchese e più precisamente le iniziative specifiche da adottare oltre il 15° superamento del valore limite di qualità dell'aria per il PM₁₀ e oltre il 35° superamento del valore limite di qualità dell'aria per il PM₁₀ per il periodo dal novembre al 31 marzo;

Oltre il 35° superamento: in aggiunta a quelli già adottati dopo il 15° superamento si prescrivono le seguenti azioni:

- Limitazione del traffico in tutto il territorio comunale, con il sistema delle targhe alterne dopo il 5° superamento consecutivo del Pm₁₀ fino al rientro del superamento limite;
- Invito alla Soc.tà Autostrade a istituire il limite di velocità a 110 Km orari nel tratto dell'A11 che attraversano i Comuni di Lucca, Capannori, Porcari e Montecatini che attraversano i Comuni di Lucca, Capannori, Porcari e Montecatini;

Ordinanza n. 18 del 16/02/2010;

Ordinanza n° 117 del 16/02/2010 "Gestione delle situazioni d'inquinamento atmosferico a rischio di superamento dei valori limite per la salute umana. Modifica, sostituzione e annullamento dell'Ordinanza n° 18 del 16/02/2010"

Ordinanza n° 30 del 16/03/2010;

Ordinanza n° 122 del 09/11/2011 "Gestione delle situazioni d'inquinamento atmosferico a rischio di superamento dei valori limite per la salute umana. Modifiche temporali dell'Ordinanza n° 117 del 16/02/2010".

Vista la Legge 23.12.1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale" ed in particolare l'art. 32 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria.

Visto il D.Lgs. 31.03.1988, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59", e in particolare l'art. 117 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria.

Rilevato che ai sensi dell'articolo 3 comma 4, della L.R. 9/2010, il Sindaco risulta l'autorità competente alla gestione delle situazioni in cui i livelli di uno o più

inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite delle soglie di allarme stabilite dalla normativa statale, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione.

Atteso che ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della L.R. 9/2010, i Sindaci dei comuni nel cui territorio sono individuate le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteorologiche.

Visto che la suddetta norma opera una distinzione chiara tra interventi strutturali e interventi contingibili definendo i primi come "quelli di natura permanente finalizzati al miglioramento ed al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso una stabile riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera" ed i secondi come quelli "di natura transitoria che producono effetti nel breve periodo e sono finalizzati a limitare il rischio dei superamenti dei valori limite e delle soglie di allarme, attraverso la riduzione delle emissioni antropiche in atmosfera" al fine della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione.

Considerato comunque che gli interventi strutturali sono quelli più idonei ed efficaci a ridurre l'inquinamento atmosferico con effetti permanenti ma che quelli contingibili rappresentano d'altra parte il solo modo per affrontare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge anche se, rivolgendosi primariamente alle fonti emissive dirette, possono incidere, come acclarato dagli studi condotti dai principali istituti di ricerca italiani e internazionali, anche solo marginalmente sui picchi di inquinamento atmosferico influenzati prevalentemente da fattori esogeni e meteo-climatici.

Considerato inoltre che si sono verificati 5 superamenti consecutivi del limite giornaliero del PM₁₀ oltre il 35° superamento dall'inizio dell'anno, comunicati dal Dipartimento Arpat di Lucca all'Amministrazione comunale.

Considerato che con delibera della Giunta comunale n. **30 del 02/03/11** è stato stabilito che, nel caso si verificasse la circostanza di cui sopra si sarebbe proceduto alla limitazione del traffico con il sistema delle targhe alterne in tutto il territorio comunale per due domeniche.

Visto l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

ORDINA

1. Per le giornate di domenica 27 novembre 2011 e domenica 4 dicembre 2011 con valenza sull'intero territorio comunale, la circolazione veicolare a targhe alterne con le seguenti modalità:
 - a) domenica 27 novembre 2011, con orario 9 – 19, è fatto divieto di circolazione ai veicoli a motore con targa pari, zero compreso;
 - b) domenica 4 dicembre 2011, con orario 9 – 19, è fatto divieto di circolazione ai veicoli con targa dispari;
2. Sono esonerati dal divieto di circolazione di cui al punto 1) i seguenti veicoli:
 - a) Veicoli elettrici;

- b) Veicoli delle Forze di Polizia, Polizia Municipale, Provinciale F.F.A.A., dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile in servizio d'istituto
- c) Veicoli delle Pubbliche Assistenze, limitatamente per i servizi essenziali e urgenti, e veicoli della Guardia Medica;
- d) Veicoli adibiti all'igiene urbana;
- e) Veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal codice della strada;
- f) Veicoli utilizzati per il trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica;
- g) Veicoli al seguito di cerimonie funebri;
- h) Veicoli in servizio pubblico appartenenti ad aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia);
- i) Veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività appositamente autorizzati;
- l) Veicolo del Servizio di TPL Urbano ed Extra-Urbano.

AVVERTE

I trasgressori delle disposizioni di cui al precedente punto 1) lettere a) e b) saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DISPONE

1. di avviare le azioni finalizzate alla massima diffusione alla cittadinanza dei contenuti del presente provvedimento a mezzo stampa ed emittenti radio televisive locali;
2. di incaricare il Settore Polizia Municipale e il Settore Opere e Lavori Pubblici degli adempimenti di competenza in relazione alla presente ordinanza;
3. la trasmissione del presente provvedimento:
 - a) Regione Toscana - Settore Qualità dell'aria, rischi industriali, prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento;
 - b) Provincia di Lucca - Servizio Ambiente;
 - c) Arpat Dipartimento di Lucca;
 - d) Azienda sanitaria 2 di Lucca.

DA ATTO

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco